

N. 00768/2016REG.PROV.COLL.

N. 10102/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10102 del 2006, proposto da:
Comune di Napoli, in nome del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, Anna Ivana Furnari, Fabio Maria Ferrari, Antonio Andreottola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.18;

contro

T.T. Auto Intesa S.r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gramazio, Vittorio Scaringia, Manolo Iengo e Giovanni Ippolito, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Manolo Iengo in Roma, Via Sistina n.121;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 07829/2006, resa tra le parti, concernente l'ordinanza del comune di Napoli di temporanea chiusura della via d'accesso a piazza Nazionale lato nord.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi su delega dell'Avv. Fabio Maria Ferrari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

T.T. Auto Intesa S.r.l, esercente la vendita di autovetture, ha impugnato l'ordinanza (n. 615 del 6.06.2004) del comune di Napoli di temporanea chiusura di ogni via d'accesso alla piazza Nazionale lato nord, resasi necessaria per realizzare i lavori d'adeguamento del sistema della rete tramviaria.

Esponeva che la chiusura dell'accesso disposta *hinc et inde* con l'atto impugnato le precludeva l'esercizio dell'attività d'impresa, impedendo il trasporto delle autovetture destinate alla vendita nei locali del salone d'esposizione e, per giunta, senza avere avuto il tempo di predisporre le misure atte a fronteggiare l'impossibilità d'accesso.

Lamentava la violazione delle norme in tema di partecipazione al procedimento che avrebbero dovuto trovare applicazione non essendo derogate dalla natura dell'atto impugnato.

Si costituiva in giudizio il comune di Napoli, eccependo in limine l'improcedibilità del ricorso avendo l'ordinanza cessato efficacia in pendenza di lite, instando nel merito per la sua infondatezza.

Il Tar, respinta l'eccezione d'improcedibilità su rilievo che l'ordinanza ha comunque avuto esecuzione, accoglieva il gravame per violazione dell'art. 7 l. 241/90.

Qualificata l'ordinanza come atto discrezionale incisivo della sfera giuridica della società ricorrente, affermata la rilevanza del contraddittorio nel procedimento astrattamente in grado di modificare il contenuto del provvedimento inibitorio, escludeva la sussistenza delle ipotesi "pretorie di sostanziale inutilità dell'adempimento (ossia della comunicazione d'avvio del procedimento)" sì da ritenere illegittimo l'atto impugnato.

Appella la sentenza il comune di Napoli. Resiste T.T. Auto Intesa S.r.l.

Con unico motivo d'appello il Comune denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tar laddove avrebbe frainteso la natura giuridica dell'ordinanza impugnata con la quale, per consentire l'esecuzione dei lavori in piazza Nazionale, è stata disposta in via generale, ossia nei confronti della generalità indeterminata degli aventi diritto alla circolazione con autoveicoli, la temporanea preclusione all'accesso.

Il motivo è fondato.

L'ordinanza impugnata rientra nel *genus* dell'atto generale affrancato, ai sensi dell'art. 13 l. 241/90, dalle regole dettate in tema di partecipazione al procedimento amministrativo.

È rivolta alla generalità indiscriminata e (a priori) indeterminata di quanti transitano nella piazza, la cui chiusura al traffico s'era resa necessaria per ammodernare la rete tranviaria; è stata pubblicata nell'albo pretorio nelle forme di rito previste per gli atti generali comunali;

reca l'indicazione delle esigenze oggettive sottese alla transeunte chiusura del traffico nell'area, oggetto d'intervento.

Aggiungasi, con specifico riguardo al rilievo teleologico della partecipazione, che non è dato individuare alcun diverso contenuto del portato dispositivo dell'ordinanza, rispetto a quello concretamente adottato, scaturente in ipotesi dalla partecipazione.

La chiusura del traffico veicolare ed in parte pedonale – come si legge nell'ordinanza – era misura necessaria, non suscettibile di deroga alcuna tanto più nel senso preteso dalla società di consentire a suo esclusivo vantaggio il transito e l'accesso degli autotreni – vale a dire di mezzi pesanti – adibiti al trasporto delle autovetture da esporre nel salone di vendita.

A riprova: nel ricorso non è stata indicata alcuna soluzione alternativa in grado di bilanciare i contrapposti interessi tanto da doversi ritenere che, alla stregua del giudizio prognostico con sufficiente grado di verosimiglianza, il contenuto dell'ordinanza non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Sicché anche ai sensi dell'art. 21 *octies* l. 241/90 la mancata partecipazione al procedimento della società appellata non ha inficiato la legittimità dell'atto impugnato.

Conclusivamente l'appello deve essere accolto.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma dell'appellata sentenza, respinge il ricorso.

Condanna T.T. Auto Intesa S.r.l al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del comune di Napoli che si liquidano in complessivi 4000,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)